

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSEMBLEA LEGISLATIVA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 5860 - Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 5722 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020". A firma dei Consiglieri: Prodi, Torri, Campedelli, Mori, Caliendo, Calvano, Taruffi, Lori, Rossi Nadia, Iotti, Zoffoli, Mumolo, Sabbatini, Poli, Bessi, Cardinali, Molinari, Rontini, Zappaterra, Serri, Ravaioli, Boschini, Montalti (Prot. DOC/2017/0000857 del 22 dicembre 2017)

ORDINE DEL GIORNO

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

le Asp (Azienda di Servizi alla Persona) sono aziende di diritto pubblico, dotate di personalità giuridica, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria e non hanno fini di lucro normate dalla L.R. 2/2003;

le ASP, controllate dai Comuni in forma singola o associata in ambiti territoriali definiti, in una cornice regionale omogenea regolamentata e coordinata per avere uguali servizi e trattamenti, si rifanno a principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel vincolo del criterio di pareggio di bilancio con l'equilibrio fra costi e ricavi.

Considerato che

l'erogazione di servizi fondamentali alla persona operata da aziende interamente pubbliche rappresenta un valore per l'intero sistema di welfare regionale, dando la possibilità di un trattamento effettivamente omogeneo sul territorio regionale e ispirato a principi di efficienza e valorizzazione del patrimonio pubblico, con garanzia di trattamenti adeguati per gli utenti e tutele contrattuali per gli operatori del settore;

la Regione Emilia-Romagna assoggetta tali aziende massima aliquota IRAP prevista, 8.50%, mentre l'aliquota per le cooperative sociali dal 3.90% al 3.21%, essendo facoltà delle Regioni stabilire esenzioni o riduzioni rispetto a quanto stabilito dalla legislazione statale;

alla riduzione di tale aliquota osterebbe infatti l'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, successivamente ribadito dall'articolo 6, comma 3, del medesimo decreto, che dispone che non possa essere ridotta l'aliquota IRAP se la maggiorazione dell'addizionale regionale all'Irpef è superiore a 0,5 punti percentuali, come ha disposto la Regione con legge regionale 17/2014, che ha rimodulato la maggiorazione dell'addizionale regionale all'Irpef secondo il criterio di progressività, disponendo per alcuni scaglioni di reddito medio-alti una maggiorazione superiore a 0,5 punti percentuali;

recentemente la Regione, riconoscendo le problematiche dovute alla disparità di trattamento già evidenziate in atti di indirizzo dell'Assemblea, è intervenuta a rivedere il sistema di remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati in favore delle ASP, che ha però determinato un abbattimento inferiore al 2%, lasciando un gap tra le due aliquote superiore al 3%;

tale sperequazione rappresenta un vantaggio a favore della gestione privata dei servizi, che può pregiudicare scelte strategiche, laddove siano in atto confronti sulle prospettive future del settore, in termini di qualità e di sostenibilità, in quanto la componente del costo del lavoro (su cui si calcola l'IRAP) incide in maniera significativa sul valore della produzione, essendo il numero e la qualifica del personale fondamentali per l'assistenza alla persona.

**Tutto ciò premesso e considerato
impegna il Presidente e la Giunta regionale a**

prevedere future disposizioni di bilancio che aumentino la quota di compensazione IRAP a percentuali non sperequative rispetto al privato;

operare attraverso la propria proposta legislativa e laddove fosse necessario in sede di Conferenza Stato-Regioni, affinché si giunga all'abbattimento dell'aliquota IRAP in carico alle ASP al fine di cancellare la sperequazione esistente in favore di forme aziendali privatistiche.

Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 21 dicembre 2017